

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22290 Anno 2020

Presidente: ACIERNO MARIA

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 15/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso 23012-2018 proposto da:

ITALO TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIETTA CAMPANOZZI;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' ITALO AUTOTRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO SILVANI;

- controricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ELENA DEL VECCHIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1187/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

la corte d'appello de L'Aquila ha respinto il reclamo della Italo Trasporti s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del tribunale di Teramo che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria;

la curatela del fallimento e la creditrice istante hanno replicato con distinti controricorsi.

Considerato che:

I. - con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione o errata applicazione dell'art. 10 legge fall., e il contrasto tra chiesto e pronunciato, in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese l'8-11-2016 e la sentenza dichiarativa del fallimento era sopravvenuta il 17-11-2017; eccipisce che non poteva essere attribuita rilevanza al provvedimento successivo di cancellazione

della cancellazione, poiché questo era intervenuto su ricorso (ex art. 2191 cod. civ.) successivo al reclamo, donde non avrebbe potuto esser considerato dalla corte d'appello in base al principio di inammissibilità dei *nova*;

II. - il ricorso è manifestamente infondato;

in base a un principio da tempo affermato in giurisprudenza, rispetto alla dichiarazione di fallimento di una società e ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese previsto dall'art. 10 legge fall., l'iscrizione del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d'impresa; questo perché il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 cod. civ., determina l'opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata (v. Cass. Sez. U n. 8426-10);

ne deriva che non è di ostacolo l'altrettanto generale principio di immediata estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2495 cod. civ., atteso che la legge di riforma del diritto delle società non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese, e atteso che a sua volta il termine di un anno, prescritto dall'art. 10

legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, per quanto decorra, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, fa rimaner salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (v. Cass. n. 8033-12); cosicché infine il provvedimento del giudice del registro che dispone la cancellazione della previa iscrizione della cancellazione della società, viene a porsi come decisivo indice sintomatico in tal senso;

III. - la corte d'appello de L'Aquila, osservando che il giudice del registro delle imprese aveva accolto l'istanza della curatela del fallimento e disposto, con decreto del 22-2-2018, la cancellazione dell'iscrizione con la quale la società era stata appunto cancellata dal registro, appare allineata ai sopra detti principi; e non può affermarsi che così facendo, nel valorizzate cioè tale sopravvenienza, essa abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il detto principio attiene alla domanda, non anche alle risultanze istruttorie; le quali risultanze invece ben possono essere esaminate dal giudice del reclamo senza specifiche limitazioni; al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non si applicano, difatti, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., poiché il relativo procedimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno (per tutte Cass. 26771-16) che semplicemente non può estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso della prima fase del giudizio; il che, però, nella specie non è dedotto e non è neppure astrattamente ipotizzabile;

il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22

